



Città di Alliste

**REGOLAMENTO DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
(TOSAP)**

(Deliberazione C.C. n. del)

INDICE

- Art. 1** - Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2** - Applicazione della tassa
- Art. 3** - Oggetto della tassa
- Art. 4** - Soggetto attivo
- Art. 5** - Soggetto passivo
- Art. 6** - Occupazioni di spazi e aree pubbliche
- Art. 7** - Domanda di concessione o autorizzazione di suolo pubblico
- Art. 8** - Contenuto della domanda
- Art. 9** - Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10** - Titolare della concessione o autorizzazione
- Art. 11** - Rigetto della domanda
- Art. 12** - Rinnovazione e disdetta della concessione
- Art. 13** - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 14** - Commisurazione e determinazione della tassa
- Art. 15** - Versamento della tassa
- Art. 16** - Esenzioni e riduzioni
- Art. 17** - Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
- Art. 18** - Occupazioni abusive
- Art. 19** - Obblighi del titolare – Diritti di terzi
- Art. 20** - Manutenzione degli spazi e aree
- Art. 21** - Lavori connessi all'occupazione
- Art. 22** - Occupazioni per lavori edili
- Art. 23** - Ripristino dello stato dei luoghi
- Art. 24** - Passi carrabili
- Art. 25** - Esposizione di merce
- Art. 26** - Funzionario Responsabile
- Art. 27** - Sanzioni e interessi
- Art. 28** - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada
- Art. 29** - Rinvio e abrogazione

Art. 1
Ambito e scopo del regolamento

- 1) Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
- 2) Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2
Applicazione della tassa

- 1) La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Alliste in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
- 2) L'applicazione della tassa, nel caso di occupazioni abusive non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime per quanto attiene al titolo della concessione del suolo.
- 3) Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione, esclusivamente nell'ambito del presente Regolamento, s'intende come "concessione" l'occupazione di tipo permanente e "autorizzazione" l'occupazione di tipo temporaneo così come definite dall'art. 6, comma 2.

Art. 3
Oggetto della tassa

- 1) Sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze, e comunque su suolo, sottosuolo e sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 4
Soggetto attivo

- 1) Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Alliste, la tassa è dovuta al Comune medesimo. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti e dal regolamento comunale.

Art. 5
Soggetto passivo

1) La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6
Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1) L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree appartenenti al demanio e al patrimonio comunale indisponibile, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2) Le occupazioni si suddividono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, soggette ad autorizzazione, di durata inferiore all'anno;

3) Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 7
Domanda di concessione o autorizzazione di suolo pubblico

1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinati ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune al fine di ottenere regolare concessione o autorizzazione.

2) La domanda deve essere redatta nelle forme, modi e termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 8
Contenuto della domanda

1) La domanda, di cui al precedente articolo 7, debitamente sottoscritta dal richiedente in persona o dal legale rappresentante, deve indicare:

a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale, se persona fisica, o il numero di partita I.V.A. della Ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa;

b) l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;

c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;

- d) il periodo per il quale la concessione o l'autorizzazione viene domandata;
- e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
- g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto per esercitare il quale l'occupazione è richiesta;
- h) la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse imporre per continuare la concessione o l'autorizzazione.

Art. 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1) Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione, l'Ufficio cui è demandata la competenza richiederà preventivo parere al Comando di Polizia Municipale e/o ad altro ufficio che si renderà necessario ai fini dell'istruttoria della pratica.
- 2) L'atto di concessione o autorizzazione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 8, comma 1 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'uso concesso. L'importo e le modalità di pagamento della tassa e/o dell'eventuale somma dovuta per l'occupazione sarà determinato in base alle vigenti disposizioni di legge, nonché in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e alle tariffe stabilite dall'A.C.
- 3) Per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune potrà richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.
- 4) Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia è necessario ottenere il rilascio di tali atti.

Art. 10

Titolare della concessione o autorizzazione

- 1) La concessione o autorizzazione è rilasciata al richiedente ai sensi del precedente art. 9 del presente Regolamento ed è vietata qualsiasi sub concessione. La concessione o l'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il titolare sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
- 2) Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al titolare della concessione o autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, aggiornerà l'originario atto.

Art. 11

Rigetto della domanda

- 1) Sono rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
- 2) Il diniego della concessione o autorizzazione o il rigetto della semplice domanda dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune.

Art. 12

Rinnovazione e disdetta della concessione o autorizzazione

- 1) Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto.
- 2) Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.
- 3) Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga.

Art. 13

Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

- 1) Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, di piani di riqualificazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
- 2) Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione o autorizzazione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti, etc.).
- 3) In caso di revoca della concessione o autorizzazione o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere, a propria cura e spese a ripristinare ogni cosa nello stato originario entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
- 4) Le concessioni o autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca e la sospensione danno

diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 14

Commisurazione e determinazione della tassa

- 1) La tassa è commisurata alla superficie occupata, da calcolarsi con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2) La tassa è determinata in base a tariffe stabilite dall'Ente, nell'ambito delle misure previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modifiche e secondo la disciplina generale fissata nel presente regolamento.

Art. 15

Versamento della tassa

- 1) Il versamento della tassa è effettuato mediante apposito bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Alliste o al Concessionario del Servizio di Accertamento e Riscossione della Tassa.
- 2) Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che determinano un diverso ammontare del tributo.
- 3) Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 4, la tassa deve essere versata contestualmente alla presentazione della domanda prevista dall'art. 7, tramite versamento diretto utilizzando apposito bollettino di c/c postale.

Art. 16

Esenzioni e Riduzioni

- 1) Le esenzioni o riduzioni dal pagamento della tassa sono stabilite dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
- 2) L'Amministrazione Comunale, può stabilire particolari riduzioni con apposita delibera della Giunta Comunale, nei casi in cui si verificano particolari situazioni.
- 3) L'Amministrazione Comunale, può stabilire particolari riduzioni o esenzioni con apposita delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui vengano posizionate lungo le strade o sui bordi dei marciapiedi, fioriere e quant'altro che contribuiscano al miglioramento dell'arredo urbano, purché le dette fioriere o piante, siano compatibili con gli indirizzi dell'A.C. e autorizzate dalla stessa Amministrazione Comunale, oppure vengano installati faretto esterni alle attività commerciali, che contribuiscano al miglioramento della pubblica illuminazione.

Art. 17

Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva

- 1) Il Funzionario Responsabile o il Concessionario per la Riscossione controllano le domande presentate, verificano i versamenti effettuati, procedono

alla liquidazione del tassa ed agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, secondo le disposizioni in materia.

2) Il Funzionario Responsabile o il Concessionario per la Riscossione, cura la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dalle leggi vigenti nonché ogni altro adempimento connesso alla gestione contabile del tassa.

Art. 18 **Occupazioni abusive**

1) Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o autorizzazione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive.

2) La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto o abusive, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione

3) In caso di occupazioni di fatto o abusive, oltre alla tassa e alle sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 28 e 29.

Art. 19 **Obblighi del titolare - Diritti di terzi**

1) Le concessioni e autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2) Il titolare delle concessioni o autorizzazioni ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare. Inoltre ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta dell'organo competente, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata;

c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco e delle autorità competenti.

Art. 20 **Manutenzione degli spazi e aree**

1) La concessione o autorizzazione di spazi ed aree comunali comporta altresì, per il titolare, la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento del rilascio, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

2) La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione o autorizzazione, è sempre e comunque a carico del titolare.

3) Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il titolare della concessione o autorizzazione, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Art. 21

Lavori connessi all'occupazione

1) Il titolare della concessione o autorizzazione, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2) Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione o autorizzazione, il titolare deve:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;

c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi;

d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 22

Occupazioni per lavori edili

1) Senza preventiva autorizzazione del Comune, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2) Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.

3) Le occupazioni, anche temporanee, di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento Edilizio, di Polizia e Igiene Urbana.

4) Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

5) La tassa e' dovuta altresì per le occupazioni a seguito di accumulo di materiali di sgombero o di risulta per i lavori eseguiti, nei limiti del suolo effettivamente occupato e si applica la stessa tariffa delle occupazioni per lavori edili.

Art. 23
Ripristino dello stato dei luoghi

- 1) Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di ripristinare lo stato delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione.
- 2) In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

Art. 24
Passi Carrabili

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) La superficie da tassare dei passi carrabili, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
- 3) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 4) La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
- 5) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
- 6) L'Ente, può tuttavia deliberare l'esenzione dal tributo.

Art. 25
Esposizione di merce

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta ad autorizzazione comunale.
- 2) E' vietato collocare giornali o altre pubblicazioni periodiche, nonché la pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le edicole, tuttavia, è consentita l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità solo su appositi espositori, per complessivi mq 2 per ogni edicola, in esenzione di tassa. La collocazione di tali espositori deve avvenire previo ottenimento di apposita concessione di suolo pubblico. Le riviste e la relativa pubblicità possono essere collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.

Art. 26
Funzionario Responsabile

1) Al Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 507/93, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi, dei provvedimenti relativi e la predisposizione dei rimborsi.

Art. 27
Sanzioni e interessi

1) Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni e gli interessi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni.

Art. 28
Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

1) Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori, opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione, soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20, 21 e 211 del Codice della Strada.

Art. 29
Rinvio e abrogazione

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia e a quelle previste dal Codice della Strada e al Regolamento Generale delle Entrate.
2) Sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di tassa per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche precedenti il presente Regolamento.